

IN BREVE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: MANOVRA CORRETTIVA PER I SOCI DI SRL

Il D.L. 78/2010 stabilisce l'**obbligo per i soci amministratori di Srl di pagare doppi contributi previdenziali**, sia in qualità di **soci - impegnati abitualmente** - sia con mansioni di **amministratori**.

La disposizione ha valore di **interpretazione legale** della **norma originaria**, pertanto ha **effetto retroattivo** e si applica anche ai rapporti ed **al contenzioso in essere**. Il legislatore ha introdotto tale disposizione con l'intento di incrementare le risorse pubbliche (anche in termini di deflazione del contenzioso già esistente), **in spregio all'interpretazione già esistente della** norma vigente fornita in diverse occasioni dai giudici, ultima la sentenza n. 3240 del 2010 emessa dalla **Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, la quale afferma che l'Inps non può pretendere una doppia iscrizione** (IVS commercianti e gestione separata) per i soci di società commerciale che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, siano anche amministratori della stessa (con percezione di apposito compenso).

In base al Decreto Legge 78/2010 invece, le attività autonome per le quali vige ed è correttamente applicabile il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, restando esclusi i rapporti di lavoro per i quali è prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione separata. In base a tale interpretazione (che, si ripete, ha validità retroattiva) un fornaio, a titolo esemplificativo, che si occupi anche della vendita del pane da lui prodotto artigianalmente, ha obbligo di iscrizione solo ad una delle due gestioni richiamate, nello specifico artigiani o commercianti. L'Inps, al fine di distinguere l'attività di mera amministrazione da quella di socio, definisce la prima come l'attività di organizzazione e di direzione, la seconda come l'attività esecutiva (ad esempio la vendita di prodotti).

Il **requisito** che deve però essere sempre esistente, al fine di giustificare la **doppia contribuzione**, è **l'esercizio abituale dell'attività di socio**, potendosi intendere come tale un'attività effettuata anche per poche ore al giorno e non tutti i giorni, ma con costanza nel tempo (anche in assenza di esclusività della prestazione), mentre per l'attività di amministratore è sufficiente la percezione dell'emolumento.

Autore: [Dott. Alberto Cozzi](#)

Fonte : Il Sole 24 Ore del 21 e 28 giugno 2010